



34205/14

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale

composta dai signori magistrati:

Dott. Nicola Milo
Dott. Guglielmo Leo
Dott. Anna Petruzzellis
Dott. Orlando Villoni
Dott. Alessandra Bassi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

N. sent. sez. 1225
CC 08/07/2014
N. R.G. 17576/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso straordinario ex art. 625 *bis* cod. proc. pen. proposto da:

1) LOMBARDO Francesca, n. Vibo Valentia 31.12.1970

2) TINO Giuseppe, n. Roma 17.9.1960

avverso la sentenza n. 42044/2013 della Corte di Cassazione, Sezione II Penale del giorno 30/01/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la 2° Sezione Penale di questa Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato da Tino Giuseppe e Lombardo Francesca avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano, Sezione V Penale Autonoma di Prevenzione del 24/04/2012, il quale aveva confermato la confisca in loro danno di una villetta sita in Vigevano (Pv) e di un box auto di pertinenza, condannandoli al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso straordinario i ricorrenti ai sensi dell'art. 625 *bis* cod. proc. pen. deducendo errore di fatto sotto forma di mancata notifica dell'avviso di

fissazione dell'udienza del 30/01/2014 al difensore di Lombardo Francesca, impedendo a costei di allegare a sostegno delle proprie tesi elementi distinti rispetto a quelli dedotti dall'altro ricorrente; la Corte aveva, infatti, proceduto alla riunione dei ricorsi proposti distintamente senza darne comunicazione al difensore e senza avvertirlo della trattazione comune.

Si deduce, inoltre, che il rigetto del ricorso ha comportato l'esecutività del decreto della Corte territoriale, a dispetto della già intervenuta restituzione degli immobili alla Lombardo nell'ambito del procedimento di merito per riconosciuta estraneità della stessa agli addebiti (di cui uno di natura associativa) contestati al marito Tino Giuseppe, chiedendosi pertanto la sospensione dell'esecuzione della sentenza per ricorrenza di un caso di eccezionale gravità ai sensi dell'art. 625 *bis* comma 2 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Deve dichiararsi *de plano* l'inammissibilità del ricorso, senza attivare la procedura camerale partecipata.


E' certamente deducibile, infatti, attraverso il ricorso straordinario per cassazione l'errore di fatto consistito nella mancata rilevazione dell'omessa notificazione al difensore dell'imputato dell'avviso per l'udienza camerale (Cass. Sez. 3, sent. n. 5039 del 20/01/2010, Sidibe, Rv. 245916 in fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di legittimità ed ha disposto la fissazione di nuova udienza), così come è deducibile con lo stesso mezzo, quale errore di fatto,

tivi di misure di prevenzione, osservando che l'interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni legittimanti il provvedimento ben può trovare tutela nell'istituto della revoca previsto dall'art. 7, comma 2 legge n. 1423 del 1956, (Cass. Sez. U. sent. n. 18 del 10/12/1997).

Il sistema offre, dunque, una soluzione alternativa, rappresentata dall'istituto della revoca, all'applicazione della disciplina della correzione dell'errore di fatto di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., atteso che il giudicato in tema di misure di prevenzione è un giudicato *rebus sic stantibus* sia quando può dar luogo alla revoca *ex nunc* del provvedimento sia nel caso in cui può provocarne la revoca *ex tunc* (Sez. 6, ord. n. 2430 dell'08/10/2009, Cacucci, Rv. 245772).


4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di € 500,00 (cinquecento) ciascuno.

P. Q. M.


 dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 08/07/2014

Il consigliere estensore
dott. Orlando Villoni



Il Presidente
dott. Nicola Milo



Depositato in Cancelleria



01 AGO. 2014

oggi,
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL CANCELLIERE
Lorena Fragomeni

